



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*

Viale Trastevere 76/A 00153 ROMA

Telefono + 39 06.5849.2953/06.5849.2778, fax + 39 06.5849.3683

e-mail: [DGEFID@postacert.istruzione.it](mailto:DGEFID@postacert.istruzione.it)

sito internet: <http://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-all>

## DISCIPLINARE DI GARA

per l'affidamento, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di un servizio di ricerca e supporto quale azione di sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014-2020 plurifondo FSE e FESR "per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento"- CCI: 2014IT05M20P001 Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 – Asse I "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (FSE), Ob. Sp.: 10.6 - "Qualificazione dell'offerta dell'istruzione e formazione tecnica e professionale, anche attraverso l'intensificazione dei rapporti scuola-impresa e lo sviluppo di poli tecnico-professionali" -

Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG)

Autorità nazionale anticorruzione (**CIG**): 7436119F82

Codice Unico di Progetto (**CUP**): B89C18000010007

Categoria 8 (Servizi di ricerca e sviluppo)

CPC 85

CPV : 73300000-5 (Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo)

## ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. In esecuzione del decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 21 marzo 2018, prot. n. 62, la scrivente Amministrazione intende procedere, in favore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio V Istruzione tecnica superiore, all'affidamento di un servizio di ricerca e supporto, quale azione di sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014-2020 plurifondo FSE e FESR "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento", puntualmente descritto nel Capitolato speciale d'appalto.
2. La procedura di gara prescelta è quella aperta, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera sss), e dall'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, d.lgs. n. 50 del 2016).
3. Secondo quanto previsto dall'articolo 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dalle Linee guida n. 2 dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvate con delibera n. 1005, del 21 settembre 2015 (di seguito, Linee guida n. 2), l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel successivo articolo 11 del presente disciplinare di gara.
4. L'aggiudicazione è comunque subordinata al positivo esito del controllo preventivo di legittimità da parte degli organi di controllo degli atti presupposti della presente procedura.

## ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE

1. Stazione appaltante è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV – Viale Trastevere, n. 76/A – 00153 Roma – Italia; tel. 0039/06/5849.2953-2778, fax 0039/06/5849.3683, e-mail: [DGEFID@postacert.istruzione.it](mailto:DGEFID@postacert.istruzione.it).
2. Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del d.lgs. 50 del 2016, è la dott.ssa Annamaria Tiziana Leuzzi, dirigente dell'Ufficio IV della sopracitata Direzione generale.

## ART. 3 – DOCUMENTAZIONE

1. Tutti i documenti di gara (bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati e Capitolato speciale d'appalto) sono disponibili e liberamente e incondizionatamente accessibili – insieme a tutti i documenti inerenti i Programmi Operativi Nazionali e agli ulteriori documenti europei – sul sito: [http://www.istruzione.it/pon/asseo1\\_istruzione.html](http://www.istruzione.it/pon/asseo1_istruzione.html).

In particolare, poi, sono resi disponibili i documenti, utili per la definizione dell'offerta, relativi al PON "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento":

- 1) Accordo di Partenariato Italia 2014-2020
- 2) PON FSE-FESR "Per La Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 – accessibili entrambi al seguente indirizzo:  
[http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html#sec\\_par](http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html#sec_par).

Agli stessi collegamenti ipertestuali indicati sono poi disponibili i documenti di sintesi predisposti per i cittadini e per il partenariato economico e sociale.

#### ART. 4 – RICHIESTA CHIARIMENTI

1. Tutte le imprese interessate possono far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 8 maggio 2018 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – **Ufficio IV** – eventuale richiesta di chiarimenti relativa agli aspetti amministrativi e procedurali della procedura di gara, nonché agli aspetti tecnici relativi all'erogazione dei servizi oggetto della presente procedura a mezzo posta certificata al seguente indirizzo [DGEFID@postacert.istruzione.it](mailto:DGEFID@postacert.istruzione.it).
2. Le richieste, formulate in lingua italiana, devono indicare il nominativo di una o più persone di riferimento con i relativi numeri di telefono, fax ed *e-mail* per le successive comunicazioni.
3. Le risposte alle richieste di chiarimento e/o eventuali altre informazioni in merito alla procedura sono pubblicate in forma anonima, a vantaggio di tutti i possibili partecipanti, all'indirizzo internet: [http://www.istruzione.it/pon/asseo1\\_istruzione.html](http://www.istruzione.it/pon/asseo1_istruzione.html).

#### ART. 5 – COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. Salvo quanto disposto nell'articolo 4 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata [DGEFID@postacert.istruzione.it](mailto:DGEFID@postacert.istruzione.it).
2. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
5. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### ART.6 – IMPORTO DELL'APPALTO – FINANZIAMENTO – DURATA – LUOGO DI CONSEGNA – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

1. L'importo a base di gara è pari a **euro 2.600.000,00, oltre I.V.A.**, come per legge.  
I costi della sicurezza sono pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi della determinazione dell'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici n. 3 del 2008.
2. L'importo complessivo stimato del presente appalto, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e relativo all'intera durata del contratto, e quindi comprensivo dell'incremento del quinto d'obbligo, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'opzione di eventuali modifiche al contratto nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, dell'eventuale affidamento di ulteriori e nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale ai sensi dell'articolo 63,

comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, potrà raggiungere la somma massima di euro 4.420.000,00, oltre I.V.A.. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi affidati con il presente appalto.

3. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti del contratto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto dei limiti massimi ivi previsti.
4. L'Amministrazione, entro la data di scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50 del 2016, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti, e condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante. Alla scadenza del contratto è esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
5. Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato dalle risorse dell'Asse I *"Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente"* (FSE), Ob. Sp.: 10.6 - *"Qualificazione dell'offerta dell'istruzione e formazione tecnica e professionale, anche attraverso l'intensificazione dei rapporti scuola-impresa e lo sviluppo di poli tecnico-professionali"*, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014-2020 plurifondo FSE e FESR "per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento"- CCI: 2014IT05M20P001 Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014.
6. La durata del contratto è triennale decorrente dalla data di efficacia del contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 32, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, e, comunque, non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2023, data di conclusione della programmazione 2014-2020.
7. Il luogo di svolgimento del servizio è Roma presso la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice – Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (codice NUTS ITI43).
8. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle condizioni e modalità riportate all'articolo 20 del Capitolato speciale d'appalto.
9. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
10. Si precisa che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *ddddd*), del d.lgs. n. 50 del 2016, la modalità di determinazione del corrispettivo è stabilita a corpo.

#### ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), e di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i seguenti soggetti:
  - 1) i soggetti con idoneità individuale di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - 2) i soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), oppure operatori, di cui alle sole lettere *d*) ed *e*), che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - 3) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché del presente disciplinare di gara.
2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché la disciplina di cui al Codice 73300000-5 (Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo), come da allegato IX del d.lgs. n. 50 del 2016.

In particolare:

- ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
  - ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete **è vietato** partecipare anche in forma individuale;
  - ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50 del 2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
  - ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016 **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'articolo 48, comma 7-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
  - le reti di imprese di cui all'articolo 45, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 50 del 2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile
3. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
  4. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa (di seguito, RTI) ovvero di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, va indicata l'impresa capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza e, inoltre, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio che ciascuna impresa del raggruppamento o consorzio intende espletare.
  5. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.
  6. Ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
  7. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
  8. Modifiche soggettive consentite, sia in fase di gara che in fase di esecuzione del contratto, dei raggruppamenti temporanei di imprese (articolo 45, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 50 del 2016) e dei consorzi (articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del d.lgs. n. 50 del 2016).
  9. I consorzi di cui al presente comma e i raggruppamenti temporanei di imprese, possono designare, ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa consorziata/mandante/mandataria diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata/mandante/mandataria, e purché il nuovo soggetto abbia i requisiti di

qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire, nei casi di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 50 del 2016.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora, ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 (avvalimento), il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito, in relazione al presente appalto, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

#### **ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. Possono partecipare alla gara i soggetti sopra indicati che risultino in possesso dei requisiti e delle condizioni minime di partecipazione di seguito indicate, ai sensi degli articoli 80 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016. Tali requisiti, generali e specifici, devono essere dimostrati mediante la presentazione, **a pena di esclusione** – di tutta la documentazione indicata nell'articolo 10 del presente disciplinare:

**A. Requisiti di ordine generale e morale/assenza di motivi di esclusione** (articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016).

Sono ammessi a partecipare i soggetti che:

- a) non incorrano nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- b) non incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

**B. Requisiti di idoneità professionale** (articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016).

Sono ammessi a partecipare i soggetti che:

- a) siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui ha sede l'operatore economico, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza o presso i competenti ordini professionali, per le attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- b) nel caso di operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

**C. Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b) e comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016).**

Sono ammessi a partecipare i soggetti che abbiano una comprovata solidità economica consistente nel possesso dei seguenti requisiti:

- a) fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, con bilancio approvato, alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore a euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila/00), ovvero sia, non inferiore all'importo a base d'asta;
- b) fatturato specifico, relativo ai servizi oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, con bilancio approvato alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore a euro 1.300.000,00 (unmilione-trecentomila/00), ovvero sia, non inferiore a 1/2 dell'importo a base d'asta: per fatturato specifico deve farsi riferimento a servizi oggetto del presente appalto.

In ragione di quanto previsto dall'articolo 83, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, si precisa che la Stazione appaltante si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato globale e specifico, in particolare:

- il requisito richiesto inerente il fatturato globale è stato determinato in ragione delle necessità obiettive e delle concrete caratteristiche del contratto da aggiudicare. La congruità, ragionevolezza e proporzionalità del medesimo è da ricondursi alla necessità di selezionare operatori economici il cui fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, alla data di presentazione dell'offerta o nel minor periodo dall'inizio dell'attività, lasci desumere un volume di affari adeguato e tale da lasciare legittimamente presupporre la disponibilità dei molteplici profili professionali richiesti per l'efficiente e corretto espletamento dei servizi oggetto della presente procedura aperta;
- la richiesta di un fatturato specifico è da ricondursi alla volontà di selezionare operatori economici che abbiano una esperienza nel settore avendo già realizzato, nel periodo di riferimento, una quota parte del proprio fatturato attraverso l'espletamento di servizi di ricerca e di supporto nonché di sviluppo di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di formazione, con particolare riferimento al settore educativo.

In definitiva, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente procedura di gara operatori economici dotati di: 1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto tale da garantire la capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità tecniche e organizzative, idonee a far presumere un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.

Ciò è stato valutato anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare i requisiti di fatturato di cui alla presente procedura tali da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto della gara.

**D. Requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016).**

Sono ammessi a partecipare i soggetti che posseggano i seguenti requisiti:

- a) aver realizzato, o avere in corso di realizzazione, nell'ultimo triennio 2015, 2016, 2017 almeno un servizio di durata pluriennale o due servizi ciascuno di durata almeno annuale corrispondenti o analoghi a quello oggetto del presente bando

(Servizio di ricerca e di supporto nonché di sviluppo di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di formazione, con particolare riferimento al settore educativo);

- b) garantire un gruppo di lavoro costituito al minimo dalle figure professionali indicate all'articolo 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale, è necessario indicare, per ogni servizio realizzato, i seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data dell'affidamento e della conclusione nonché il periodo di esecuzione degli stessi, espresso in mesi.

**I requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale** di cui alle lettere A. e B. del presente comma devono essere posseduti **a pena di esclusione** da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla gara.

**I requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria** di cui alla lettera C. del presente comma devono essere posseduti, nel caso di raggruppamento di soggetti o di partecipanti con idoneità plurisoggettiva, nel suo complesso; in ogni caso il soggetto capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. Al fine di favorire la partecipazione di piccole e medie imprese non è richiesto, in capo ai mandanti, il possesso di una percentuale minima di fatturato globale o specifico.

**I requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui alla lettera D. del presente comma, qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti ricompreso tra quelli indicati all'articolo 45, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria; non sono richieste percentuali minime in capo ai singoli consorziati o ai singoli partecipanti a raggruppamenti.

Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

## **ART. 9 SUBAPPALTO**

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del d.lgs. n. 50 del 2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta una terna di subappaltatori. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
3. L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.
4. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dichiararli in fase di gara mediante presentazione di un proprio DGUE.
5. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.



6. Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, anche il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.
7. Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016.

#### **ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 18 maggio 2018** al seguente indirizzo: **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per la programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV – terzo piano – stanza 433 – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA**. È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, **ad esclusione del sabato**, all'Ufficio IV – terzo piano – della Stazione appaltante, sito in viale Trastevere, n. 76/A, che ne rilascerà apposita ricevuta.
2. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato dal precedente comma.
3. Si avverte che il personale incaricato della consegna deve munirsi di due documenti di identità in corso di validità in quanto uno deve essere consegnato alla portineria del Ministero per il rilascio dei passi di accesso e l'altro deve essere esibito al personale ministeriale incaricato del ritiro dei plichi.
4. I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché la seguente dicitura: **NON APRIRE – OFFERTA PER LA GARA per l'affidamento di un servizio di ricerca e supporto, quale azione di sistema per promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014-2020 plurifondo FSE e FESR "per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento"- CCI: 2014IT05M20P001 Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 – Asse I "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (FSE), Ob. Sp.: 10.6 - "Qualificazione dell'offerta dell'istruzione e formazione tecnica e professionale, anche attraverso l'intensificazione dei rapporti scuola-impresa e lo sviluppo di poli tecnico-professionali" – CIG 7436119F82– CUP B89C18000010007**.
5. In caso di soggetti partecipanti con idoneità plurisoggettiva deve essere riportato sul plico l'indicazione di tutti i partecipanti.
6. Ciascun plico pervenuto deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre plichi, a loro volta sigillati con modalità idonee a garantire la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
  - **"A – Documentazione amministrativa"**: un originale cartaceo, n. 1 copia cartacea e una copia digitale;
  - **"B – Offerta tecnica"**: un originale cartaceo, n. 1 copia cartacea e una copia digitale;
  - **"C – Offerta economica"**: un originale cartaceo, n. 1 copia cartacea e una copia digitale.

Nel plico **"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, sia in originale cartaceo (e copia cartacea) che in formato digitale su supporto informatico (es. dvd-rom):

1) domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva. La domanda di partecipazione è redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato (**Allegato 1**) al presente disciplinare, dovendosi in ogni caso rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni in tale modello riportate e allegare la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

In particolare, la domanda, deve contenere le seguenti autodichiarazioni:

- a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato competente, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, oggetto dell'attività, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, del Presidente, del vice Presidente, dei Direttori tecnici, dei procuratori ed institori, ove previsti, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società di capitali con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, vanno indicati entrambi). Dichiarazione di analogo contenuto dovrà, a pena di esclusione, essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili, producendo, nel contempo, copia, anche in formato digitale, dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) per le società cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del d.m. del 23 giugno 2004 e, per le cooperative sociali di essere iscritte all'albo regionale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità dei rappresentati legali;
- c) di non incorrere nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50 del 2016;
- d) non incorrere nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 83, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- f) di aver giudicato il servizio descritto realizzabile e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- g) di avere effettuato una verifica della disponibilità delle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio a regola d'arte nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto;
- h) di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. 81 del 2008, nonché alle condizioni di lavoro nel luogo di prestazione dei lavori;
- i) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto;
- j) di accettare espressamente quanto contenuto nel Protocollo di integrità di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- k) di accettare espressamente, secondo quanto previsto dal Protocollo di vigilanza del 26 ottobre 2016, la seguente clausola risolutiva *"Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia*

*stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale”;*

- l) di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato speciale di appalto e dagli atti di gara;
- m) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'amministrazione stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva;
- n) di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
- o) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- p) di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;
- q) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, con salvezza dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo;
- r) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio o aggregazione di imprese e che non vi partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata o aggregazione d'imprese;
- s) di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
- t) di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- u) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- v) nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituito, di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo specificando il tipo di associazione che si intende costituire e le parti del servizio che ogni componente intende svolgere;
- w) nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane, di indicare i soggetti per i quali si concorre;
- x) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, di indicare il soggetto designato quale capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;
- y) nel caso di aggregazione di imprese dotate di organo comune con potere di rappresentanza, di indicare il soggetto designato quale capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- z) nel caso di aggregazione di imprese dotate di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, di indicare il soggetto cui è conferito mandato collettivo con rappresentanza e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- aa) nel caso di aggregazione di imprese dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza, di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo specificando il tipo di associazione si intende costituire e le parti del servizio che ogni componente intende svolgere;
- bb) che l'impresa ha la disponibilità di un gruppo di lavoro minimo composto dalle professionalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- cc) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a non modificare i componenti il gruppo di lavoro, indicati in sede di offerta tecnica e a non sostituire i componenti nel corso di esecuzione del servizio se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, previa approvazione della sostituzione da parte della stazione appaltante;
- dd) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione dei servizi, sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la presentazione della propria offerta tecnica per la partecipazione alla gara.

La domanda deve, inoltre:

- riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita I.V.A., recapito telefonico, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata);
- precisare la categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e PEC e, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara;
- autorizzare espressamente, ai sensi della legge n. 241 del 1990, il rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione. Diversamente, il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta di intenderà accessibile e la Stazione appaltante potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di successiva opposizione da parte dei controinteressati.

La domanda deve essere sottoscritta (digitalmente, per la copia digitale; in modalità autografa, per la documentazione originale presentata in cartaceo) dal titolare o legale rappresentante del concorrente nel caso di concorrente singolo.

In caso di sottoscrizione da parte di soggetti diversi dal legale rappresentante, alla domanda di partecipazione deve essere allegata documentazione idonea ad attestare i poteri di firma.

Alla dichiarazione deve essere allegata (anche in formato digitale) a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Si precisa che nel caso di:

- 1) **raggruppamenti temporanei (articolo 45, comma 2, lettera d)) o consorzi ordinari (articolo 45, comma 2, lettera e) non ancora costituiti:**

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del d.lgs. 50 del 2016, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta (digitalmente, per la copia digitale; in modalità autografa, per la documentazione originale presentata in cartaceo) da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- b) è richiesta poi apposita dichiarazione contenente l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Detta dichiarazione deve, altresì, recare a pena di esclusione, la specificazione del tipo di associazione che si intende costituire sia le parti del servizio che ogni componente intende svolgere con

contestuale impegno a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici. Detta dichiarazione deve essere sottoscritta (digitalmente, per la copia digitale; in modalità autografa, per la documentazione originale presentata in cartaceo), a pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le imprese interessate e allegate alla domanda;

- 2) **raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti**: devono produrre originale o copia conforme, anche in formato digitale, del mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata e la relativa procura al legale rappresentante dell'impresa capogruppo risultante da atto pubblico. È ammessa la presentazione con le medesime modalità (originale o copia conforme, anche in formato digitale) sia del mandato sia della procura, da allegare alla domanda;
- 3) **consorzi stabili, consorzi cooperativi o di imprese artigiane**: devono produrre, in allegato alla domanda, originale o copia conforme, anche in formato digitale, dell'atto costitutivo e degli eventuali atti modificativi con indicazione dei soggetti per i quali si concorre;
- 4) **consorzio ordinario o GEIE già costituiti**: devono produrre, in allegato alla domanda, originale o copia conforme, anche in formato digitale, dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato come capogruppo e con dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;
- 5) nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta (digitalmente, per la copia digitale; in modalità autografa, per la documentazione originale presentata in cartaceo), a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. In questo caso, dovrà essere prodotto originale o copia conforme, anche in formato digitale, del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta (digitalmente, per la copia digitale; in modalità autografa, per la documentazione originale presentata in cartaceo), a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. In questo caso, dovrà essere prodotto originale o copia conforme del contratto di rete, anche in formato digitale, recante mandato collettivo con rappresentanza conferito all'impresa mandataria con l'indicazione del soggetto designato come mandatario e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta (digitalmente, per la copia digitale; in modalità autografa, per la documentazione originale presentata in cartaceo), a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete

che partecipano alla gara. In questo caso, dovrà essere prodotto, anche in formato digitale, originale o copia conforme del contratto di rete o con mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (recante l'indicazione del soggetto designato come mandatario e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete) ovvero dichiarazione nella quale è indicato il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, l'impegno a uniformarsi alla disciplina generale in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**2) documento di gara unico europeo – DGUE (autodichiarazione ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs. n. 50 del 2016).**

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre, anche in formato digitale, il DGUE – "Documento di gara unico europeo" (**Allegato 2**), in conformità al modello allegato al presente disciplinare di gara in attuazione del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- ✓ non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 o sussistenza della condizione prevista dall'articolo 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. 165 del 2001 del d.lgs. n. 50 del 2016 (requisiti di carattere generale);
- ✓ soddisfare i criteri di selezione di cui all'articolo 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale).

Il DGUE deve essere compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, così come previsto dal decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, in tutte le sue parti, avuto riguardo, in particolare, delle seguenti precisazioni:

**1. Informazioni sull'operatore economico – Parte II DGUE**

In caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), del d.lgs. n. 50 del 2016, ciascuno dei partecipanti presenta un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI.

In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *b*) e *c*) del d.lgs. n. 50 del 2016, il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Si precisa che nel DGUE, parte II, Sezione B, "*Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico*", il concorrente dovrà indicare nominativo, indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti, ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di avvalimento, ai sensi dell'articolo 89, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente per ciascun ausiliario allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliario.

In caso di subappalto, l'operatore economico indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, indica espressamente i subappaltatori preposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le indicazioni ivi richieste. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

## **2. Requisiti di carattere generale – Parte III DGUE**

Si precisa, le informazioni relative alle cause di esclusione elencate all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 devono essere rese dal concorrente, nella parte III – sezione A – in relazione ai seguenti soggetti:

- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
  - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
  - i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
  - il direttore tecnico;
  - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);

- i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta.

### **3. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale – Parte IV DGUE**

In tale Parte l'operatore economico dovrà, tra le altre cose, autodichiarare:

- sezione A) il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara e dall'articolo 8, lettere A) e B), del presente disciplinare;
- sezione B) il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al bando di gara e di cui all'articolo 8, lettera C), del presente disciplinare;
- sezione C) il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al bando di gara e all'articolo 8, lettera D), del presente disciplinare.

Le istruzioni per la compilazione del modello sono comunque rinvenibili consultando il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" e rinvenibile accedendo al collegamento ipertestuale sottostante:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

La Stazione appaltante può chiedere ai partecipanti alla gara, in qualunque momento della procedura, di presentare tutti i documenti complementari, o parti di essi, qualora necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare i documenti e i certificati aggiornati ai sensi degli articoli 86 e 87 e dell'allegato XVII del d.lgs. n. 50 del 2016 (mezzi di prova).

- 3) **garanzia provvisoria**, di cui all'articolo 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, pari al 2% dell'importo base dell'appalto e quindi pari a euro 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00), costituita, a scelta del concorrente e fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231:

- a) sotto forma di **cauzione**: 1) in contanti; 2) con bonifico; 3) con assegni circolari; 4) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) sotto forma di **garanzia fideiussoria**: con fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo ai sensi dell'articolo 103, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, e deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;



- 2) essere prodotta in originale o in copia autenticata, anche in formato digitale, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto o dei soggetti garantiti;
- 3) essere corredata da copia dell'atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione appaltante;
- 4) essere riferita alla gara in oggetto;
- 5) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, nonché avere durata di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- 6) essere incondizionata e deve contenere l'impegno a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 7) contenere l'impegno di un garante a rilasciare la garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, **è ridotto del 50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella del primo periodo, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Qualora le imprese certificate intendano fruire di tale benefici devono – oltre a

presentare alla cauzione provvisoria di importo ridotto da prestarsi con le modalità sopra stabilite – segnalare il possesso dei relativi requisiti e documentarlo presentando l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi.

**NOTA BENE:** In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o comunque partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, per beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria, la certificazione del sistema di qualità ovvero la presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente componente del raggruppamento. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

4) **garanzia definitiva:** l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire apposita garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella misura del 10 per cento dell'importo di aggiudicazione (cfr. articolo 11 Capitolato speciale d'appalto), ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, l'impegno dovrà fare riferimento a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

5) **ricevuta originale dell'avvenuto versamento** della contribuzione dovuta, pari a euro 140,00, anche in formato digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della relativa delibera attuativa dell'Autorità nazionale anticorruzione del 20 dicembre 2017, n. 1300, a favore dell'Autorità stessa. Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi *on line* per il servizio riscossione tributi, in qualità di operatore economico, all'indirizzo web:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on line* mediante carta di credito dei circuiti VISA, Mastercard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di cui posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà, inoltre, essere stampata in qualunque momento, accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile *on line* sul "servizio di riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciati dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita, della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/it/cerca-il-punto-vendita/servizi-al-cittadino> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale alla domanda (e prodotto anche in formato digitale);

- per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità nazionale anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema *AVCPass*/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

- 6) **PASSOE**: documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite *AVCPass* ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016.
- 7) **nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto dell'avvalimento**, a pena di esclusione, oltre alla compilazione del DGUE (parte II, sezione C), dovrà rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016 (dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia), e produrre originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto deve riportare, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse, materiali ed immateriali, prestate dall'ausiliaria. A tal fine l'impresa può utilizzare i modelli allegati (cfr. **Allegato 3**) al presente disciplinare di gara.

**I suddetti documenti da produrre all'interno del plico "A – Documentazione amministrativa" dovranno essere preferibilmente essere salvati su idoneo supporto digitale (es. *dvd-rom*), contenente un indice dei documenti e ordinati in cartelle contrassegnate dal numero progressivo indicato nell'indice medesimo. I documenti in formato cartaceo, invece, costituiti da un originale e una copia, devono essere ordinati in un raccoglitore, inseriti in buste trasparenti etichettate con il numero progressivo corrispondente all'elenco di cui sopra, escludendo quelli non pertinenti. Inoltre, la prima busta trasparente dovrà contenere l'elenco numerato di tutti i documenti presentati.**

**L'eventuale rinvenimento di altri documenti o elaborati tecnici o economici costituirà motivo di esclusione.**

**N.B.:** In applicazione della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 81, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

**N.B.** Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito collegamento ipertestuale del portale dell'Autorità

nazionale anticorruzione (<https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/>) secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel plico "**B – OFFERTA TECNICA**", deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione, in originale cartaceo, n. 1 copia cartacea e in formato digitale su supporto informatico (es. dvd-rom) distinto rispetto a quello previsto per la documentazione amministrativa e contenuto, per l'appunto, nel plico B, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto e sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 11:

- 1) descrizione del servizio e della propria proposta progettuale in rapporto all'oggetto del Capitolato;
- 2) metodologie tecniche e strumenti proposti per lo svolgimento del servizio relativamente alle diverse linee descritte nel Capitolato ed evidenziando soluzioni e proposte innovative;
- 3) cronoprogramma complessivo del servizio e per ciascuna delle attività previste dagli articoli 1 e 2 del Capitolato;
- 4) descrizione dell'organizzazione del servizio con riferimento alla pianificazione e gestione delle diverse fasi di attività, al coordinamento delle stesse anche attraverso il coinvolgimento dei diversi attori indicati nel Capitolato;
- 5) descrizione dettagliata dei ruoli e dei compiti delle risorse umane coinvolte nel servizio rispetto a quanto previsto nel Capitolato e descrizione dell'organizzazione complessiva del servizio nelle diverse realtà territoriali coinvolte;
- 6) elementi migliorativi e aggiuntivi al fine di garantire la migliore qualità dei servizi offerti rispetto alle indicazioni fornite dal Capitolato speciale d'appalto.

L'offerta tecnica deve essere firmata (digitalmente, per la copia digitale; in modalità autografa, per la documentazione originale presentata in cartaceo) dal legale rappresentante e, nel caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, congiuntamente dai legali rappresentanti delle imprese raggruppande.

La documentazione suddetta deve essere firmata (digitalmente, per la copia digitale; in modalità autografa, per la documentazione originale presentata in cartaceo) all'ultima pagina dal legale rappresentante del soggetto concorrente (nel caso di raggruppamento di imprese, di consorzio, di GEIE ovvero di aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del gruppo ovvero dell'aggregazione; nel caso di raggruppamento o consorzio già costituito: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio).

Sempre nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio, di GEIE o di aggregazione di imprese dovranno essere specificate, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, le parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici partecipanti al medesimo. In particolare, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa, da un consorzio ordinario di concorrenti, da un GEIE ovvero da un'aggregazione di imprese, la stessa deve essere firmata (digitalmente, per la copia digitale; in modalità autografa, per la documentazione originale presentata in cartaceo) dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate o facenti parte del GEIE o dell'aggregazione, e deve specificare le parti della prestazione, con le relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese.

Nel caso di offerta presentata da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016 devono essere indicate le parti della prestazione e le specifiche imprese consorziate che le eseguiranno.

L'offerta in tre copie – originale cartacea con sottoscrizione autografa e relativa copia, e copia firmata digitalmente su supporto digitale (es. dvd-rom), – dovrà essere prodotta in un documento della **dimensione massima di 50 cartelle**, comprensive di tavole e grafici con testo in carattere

**Times New Roman** corpo 12, interlinea singola, oltre ai *curricula* dei componenti del gruppo di lavoro.

Inoltre, all'interno del plico "B – Offerta tecnica", sia in originale cartaceo che in copia digitale:

- 1) deve essere indicata la composizione del gruppo di lavoro che dovrà essere costituito, al minimo e a pena di esclusione, secondo la composizione e l'articolazione funzionale indicata nell'articolo 3 del Capitolato speciale d'appalto, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie a realizzare il servizio. In merito al gruppo di lavoro, l'offerta tecnica dovrà fornire le seguenti indicazioni: qualifiche professionali, titoli di studio, esperienze professionali, generali e specifiche, espresse in anni nelle materie oggetto della funzione di riferimento e l'impegno annuo *pro-capite* previsto per ciascun professionista proposto;
- 2) devono essere allegati i *curricula vitae* dei professionisti proposti con le generalità oscure e privi di documento di identità. Prima della stipula del contratto, gli stessi identici *curricula* dovranno essere presentati completi delle generalità e accompagnati da un documento di riconoscimento in corso di validità, quale condizione per l'affidamento del servizio. Inoltre ogni professionista dovrà prima della stipula del contratto presentare dichiarazione resa nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risulti:
  - a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, relative a rapporti diretti o indiretti di collaborazione con pubbliche amministrazioni in qualunque modo retribuiti avuti negli ultimi tre anni;
  - b) l'impegno a non assumere, in caso di aggiudicazione e nel periodo di vigenza del contratto, ulteriori incarichi nell'ambito del servizio di assistenza tecnica al PON "Per la Scuola" 2014-2020 e del servizio di Valutazione Indipendente del Programma Operativo Nazionale (PON) FSE-FESR 2014-2020 "Per La Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento".

Potranno, a discrezione, essere anche allegati all'offerta ulteriori supporti audio-video, magnetici, digitali o altro.

L'offerta tecnica non deve indicare alcun elemento o riferimento all'offerta economica, pena l'esclusione dalla fase della valutazione.

Ciascun offerente può segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti sulle parti relative all'offerta tecnica – **che dovranno in tal caso essere obbligatoriamente indicate in via specifica al momento della presentazione dell'offerta stessa** – ovvero alle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'articolo 53, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.

L'Amministrazione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel plico "**C – OFFERTA ECONOMICA**", esclusivamente in originale cartaceo, deve essere contenuta, a pena di esclusione:

- l'offerta economica (redatta utilizzando preferibilmente il modello **Allegato 4**), in regola con la legge sul bollo. L'offerta economica deve essere firmata dal legale rappresentante e, nel caso di offerta presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del d.lgs. n. 50 del 2016, non ancora costituiti, l'offerta deve essere firmata da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi, il gruppo o l'aggregazione di imprese. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento. L'offerta deve contenere, a pena di esclusione:

- a) l'oggetto dell'appalto, la denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale del soggetto offerente;
- b) il nominativo e qualità della persona che sottoscrive l'offerta;
- c) l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto, espresso anche in termini di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. In caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo offerto e il ribasso percentuale, è ritenuto comunque valido il prezzo offerto e in caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello in lettere è ritenuto valido il prezzo offerto espresso in lettere;
- d) l'indicazione analitica dei prezzi in euro offerti per la realizzazione delle singole attività descritte nell'offerta tecnica, con specifica indicazione delle principali fasce o tipologie di professionalità impiegate, del numero di giornate e/o mesi di impegno per ogni fascia o tipologia e dei relativi prezzi unitari;
- e) la descrizione e la quantificazione – e l'indicazione dei prezzi unitari, ove appropriato – delle principali voci di spesa nonché degli oneri accessori (es. trasferte, materiale di cancelleria, ecc.) da prevedere per la compiuta realizzazione delle attività da svolgere;
- f) una tavola riassuntiva, che deve fornire la distinta sommaria del prezzo offerto per l'insieme delle attività da svolgere, articolata per principale voce di costo e per linea di attività.

Nell'offerta economica dovranno, altresì, essere contenute, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti e indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di aggiudicazione, il presente servizio a perfetta regola d'arte;
- b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- c) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- d) i costi per la salute e sicurezza aziendale ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016.

L'offerta economica non deve contenere cancellature, abrasioni o correzioni. In ogni caso saranno ritenute valide le sole correzioni espressamente confermate e sottoscritte da tutti i soggetti deputati alla firma della documentazione economica.

Tutta la documentazione contenuta nel plico "C" deve essere firmata dal rappresentante legale.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

**Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

#### **ART. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. Il criterio prescelto per l'affidamento del contratto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, determinata in base ai seguenti elementi ponderali di valutazione:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>1. Offerta tecnica</b>   | <b>fino ad un massimo di punti 75 (settantacinque);</b> |
| <b>2. Offerta economica</b> | <b>fino ad un massimo di punti 25 (venticinque).</b>    |

2. Risulterà aggiudicataria della gara l'impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica.
3. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato, per la determinazione dei Punteggi ai fini della graduatoria, con il metodo di cui alle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 2, approvate dal Consiglio dell'Autorità stessa con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, paragrafi V e VI. Il punteggio di valutazione per ciascuna offerta a-esima presentata  $P_{tot}(a)$ , sarà infatti determinato dalla sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti  $V(a)_i$  per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$P_{tot}(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

$P_{tot}(a)$  = punteggio totale di valutazione dell'offerta (a);

$W_i$  = peso/punteggio previsto per l'elemento/criterio (i);

$V(a)_i$  = coefficiente calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/criterio (i) e variabile tra 0 e 1;

$\sum n$  = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio;

$n$  = numero totale degli elementi/criteri.

Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo dei coefficienti  $V(a)$ , per offerta tecnica ed economica:

##### **1) Offerta tecnica max. 75/100.**

Per l'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica (OT) prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (criteri, sottocriteri) di valutazione con peso/punteggio massimo totale = 75 sono i seguenti:

CRITERIO	SOTTOCRITERIO	P MAX DEL SOTTO-CRITERIO	P MAX DEL CRITERIO
<b>A</b> <b>QUALITÀ E ADEGUATEZZA DEL PROGETTO E METODOLOGIE TECNICHE PROPOSTE</b>	<b>A 1</b> – livello di dettaglio nella descrizione del servizio e della proposta progettuale in relazione a quanto richiesto nel Capitolato speciale d'appalto	<b>4</b>	<b>56</b> <b>(A1+A2+A3+A4)</b>
	<b>A 2</b> – adeguatezza e pertinenza delle soluzioni adottate, delle metodologie e degli strumenti proposti per lo svolgimento del servizio relativamente alle diverse attività descritte nel Capitolato	<b>40</b>	



	<p>ed in particolare:</p> <p><b>A 2.1</b> – Attività di analisi degli interventi realizzati e della struttura organizzativa degli Istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso una fase di interazione diretta con gli I.T.S. del territorio, e valutazione dei fattori di contesto e di sistema, e in particolare:</p> <p>a) analisi dei profili strutturali, organizzativi, giuridici, contabili, amministrativi e didattici dell'attuale sistema I.T.S., anche mediante ricerca realizzata sul campo, tenendo conto del criterio territoriale, integrato con il criterio di appartenenza alle aree tecnologiche nonché di appartenenza ai diversi ambiti, in particolare per l'area del <i>Made in Italy</i>;</p> <p>b) ricognizione dello stato del tessuto produttivo, analisi dello sviluppo evolutivo delle realtà territoriali in cui operano le fondazioni e dei settori tecnologici di riferimento, nonché la capacità di risposta dell'I.T.S. agli specifici fabbisogni di competenza;</p> <p>c) analisi degli aspetti riguardanti i rapporti e le modalità di raccordo con i principali attori del sistema.</p> <p><b>A 2.2</b> – Attività di sostegno alle fondazioni I.T.S. per lo sviluppo di soluzioni organizzative finalizzate in particolare a:</p> <p>a) individuare e sperimentare soluzioni innovative mirate al miglioramento dell'efficienza e della qualità del sistema I.T.S.;</p> <p>b) individuare ambiti di sviluppo degli I.T.S.</p> <p><b>A 2.3</b> – Attività di assistenza e accompagnamento all'amministrazione per lo sviluppo del sistema I.T.S. attraverso:</p> <p>a) definizione, sulla base delle risultanze delle attività di ricerca e di analisi proposte per lo sviluppo del sistema, anche attraverso la modellizzazione di interventi, organizzativi, la loro sperimentazione e la conseguente attuazione;</p> <p>b) definizione del piano di fattibilità per la realizzazione del progetto di sviluppo di cui al punto precedente, tenendo conto dei necessari interventi normativi;</p> <p>c) assistenza e consulenza anche giuridica per l'avvio e la realizzazione del progetto;</p> <p>d) monitoraggio e valutazione del progetto di sviluppo sulla base di specifici indicatori e criteri;</p> <p>e) definizione di un modello di qualità e riconoscibilità del "sistema I.T.S." e di modalità operative di attuazione.</p> <p><b>A 3</b> – completezza e chiarezza del progetto con riferimento a contenuti, modalità di svolgimento e cronoprogramma delle attività</p> <p><b>A 4</b> – Innovatività dei servizi proposti</p>	<p>6</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>26</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>6</p>	
<b>B</b> <b>ORGANIZZAZIONE</b> <b>DEL SERVIZIO</b>	<p><b>B 1</b> – chiarezza della descrizione dei ruoli e dei compiti delle risorse umane coinvolte nell'attuazione del progetto rispetto a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto</p> <p><b>B 2</b> – articolazione del servizio con particolare riferimento -alle modalità di interazione con i soggetti istituzionali coinvolti e con gli Uffici dell'Amministrazione</p>	<p>5</p> <p>5</p>	<p><b>10</b> <b>(B1+B2)</b></p>



<b>C ELEMENTI MIGLIORATIVI</b>	<b>C 1</b> – Innovatività, utilità e pertinenza degli elementi migliorativi dei servizi offerti rispetto alle indicazioni fornite dal Capitolato tecnico	5	<b>9 (C1+C2)</b>
	<b>C 2</b> – Risorse aggiuntive rispetto al numero minimo e/o alle giornate di lavoro minime previste dal bando e dal Capitolato	4	

Rispetto a quanto indicato dalle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 2, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, paragrafi V e VI, si precisa che:

- gli elementi di natura qualitativa indicati nei precedenti criteri A, B e C, sono determinati sulla base della media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento/criterio individuato, ciascun membro della Commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1;
- per i criteri A, B e C sarà utilizzata la seguente scala di valutazione:

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Insufficiente	Non adeguato
1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti si procederà, per ciascun *sub* criterio, a trasformare i coefficienti attribuiti in punteggi definitivi riportando ad 1 il valore più alto attribuito e proporzionando a quello il valore attribuito alle altre offerte e, infine, moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio corrispondente.

## 2) Proposta economica max. 25/100.

Per quanto riguarda il prezzo, secondo le indicazioni fornite dalle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 2, approvate dal Consiglio dell'Autorità stessa con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, paragrafo IV, il coefficiente è attribuito sulla base della seguente formula:

$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$

$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

$A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica del ribasso sul prezzo dei concorrenti

$A_{\text{max}}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

$X = 0,90$ .

- Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione è uguale alla somma dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.
- Il punteggio minimo richiesto per l'offerta tecnica è 40 punti sui 75 previsti, al di sotto dei quali non si darà luogo all'apertura della busta contenente l'offerta economica.**
- Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte viene data priorità al progetto con l'offerta economica più vantaggiosa. Persistendo la situazione di parità si procederà al sorteggio.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.
- Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9. L'Amministrazione aggiudicatrice comunica – a mezzo posta elettronica certificata – l'esito della gara all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.

#### ART. 12 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:

- offerta tardiva (pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dal presente bando di gara);
- offerta presentata con modalità difforme da quanto richiesto all'articolo 10 del presente disciplinare di gara (es. mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta);
- inosservanza delle modalità di confezionamento/chiusura del plico di invio e/o indirizzo e/o dei relativi sotto-plichi prescritte dal presente disciplinare o la non integrità degli stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (ad es. plico gravemente lacerato; oppure offerta economica non contenuta in apposito separato sottoplico sigillato; oppure mancata sigillatura del plico generale e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare segni di manomissione);
- apposizione sul plico esterno generale (plico di invio) di una indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- offerta presentata in violazione anche di una delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del presente disciplinare di gara;
- mancanza del plico "A"; violazione della procedura, di cui all'articolo 10 del disciplinare di gara, di compilazione, sottoscrizione e presentazione del plico A, salvo quanto disposto dall'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- mancanza del plico "B"; violazione della procedura, di cui all'articolo 10 del disciplinare di gara, di compilazione, sottoscrizione e presentazione del plico B;
- mancanza del plico "C"; violazione della procedura, di cui all'articolo 10 del disciplinare di gara, di compilazione, sottoscrizione e presentazione del plico C;
- offerta economica alla pari o in aumento, plurima, condizionata o espressa in modo indeterminato o per persona da nominare o contenente riserve e/o comunque difforme dalle prescrizioni di cui al bando di gara e al presente disciplinare;
- offerta anormalmente bassa, salvo quanto disposto dall'articolo 97, commi 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- mancanza dell'istanza di partecipazione o dell'offerta economica o mancata esplicitazione del valore del relativo ribasso percentuale;
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancato possesso in capo al concorrente singolo/R.T.I./impresa ausiliaria/impresa subappaltatrice – alla data di scadenza stabilita per la utile presentazione delle offerte – dei requisiti di ordine generale o speciale (articoli 80 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016) richiesti dal bando di gara o dal presente disciplinare, con particolare riferimento all'articolo 8, per la partecipazione alla procedura;
- sussistenza effettiva delle cause di esclusione dell'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (esistenza della procedura fallimentare; sussistenza dell'interdizione antimafia; sussistenza di condanne definitive ostative; ecc.) accertata dalla Stazione appaltante anche in via incidentale;
- sussistenza di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; mancata costituzione, entro la data di scadenza del termine di presentazione

- dell'offerta, della garanzia provvisoria (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara della cauzione provvisoria comunque costituita prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile);
- mancata intestazione della garanzia fideiussoria a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo R.T.I. aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, salvo quanto disposto dall'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - mancata dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 del d.lgs. n. 50 del 2016, in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 103, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - omesso o insufficiente versamento - qualora dovuto - del contributo in favore dell'Anac entro la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta (la semplice mancata allegazione materiale alla documentazione di gara dell'attestazione del versamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara, è invece regolarizzabile, così come il pagamento comunque effettuato prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara seppure seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa), salvo quanto disposto dall'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016.
  - avvalimento della stessa ausiliaria da parte di più di un concorrente ovvero partecipazione alla gara sia dell'ausiliaria sia dell'impresa che si avvale dei requisiti.

#### ART. 13 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. La Commissione di gara, nominata ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, **il giorno fissato dal bando per l'apertura delle offerte**, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
  - a) verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi, la loro integrità e, a seguito dell'apertura degli stessi, la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa nonché a esaminare la documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, eventualmente proseguendo anche in seduta riservata, stabilendo, in caso negativo, l'esclusione dalla gara;
  - b) verificare che non hanno presentato offerte soggetti concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, escluderli entrambi dalla gara;
  - c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
  - d) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, escludere dalla gara il consorzio e il consorziato.

L'Amministrazione procede alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni alle fasi successive della procedura, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché la verifica dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sul proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Anac con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui all'articolo 120, comma 2-*bis*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 decorre dal momento in cui detti atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. L'Amministrazione provvede altresì alle comunicazioni previste dall'articolo 76, commi 5, lettera b), d.lgs. n. 50 del 2016.

2. Successivamente, dopo l'espletamento di questa prima fase, la Commissione, sempre in seduta pubblica, procede all'apertura della Busta B – Offerta Tecnica, al solo fine di verificare che il contenuto sia corrispondente alle prescrizioni di cui al presente disciplinare, e, in una o più sedute riservate, sulla base di propri insindacabili giudizi e apprezzamenti, provvede alla valutazione della documentazione di cui alla busta "B – Offerta tecnica" assegnando i punteggi secondo i criteri sopra descritti.
3. La Commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.
4. La Commissione procederà ad escludere dalla gara i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione a criteri stabiliti dall'articolo 11 del presente disciplinare risulti inferiore a 40 punti sui 75 attribuibili e, pertanto, non procederà alla apertura della relativa offerta economica.
5. La Commissione di gara quindi, nel giorno fissato per la successiva seduta pubblica (nel medesimo luogo della prima seduta pubblica e nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC con un preavviso minimo di 48 ore), procederà:
  - a) a dare lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione del progetto tecnico;
  - b) all'apertura delle buste "C – Offerta economica", presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara attribuendo, alla lettura dei prezzi e dei ribassi offerti e all'attribuzione del punteggio sulla base della formula sopra indicata;
  - c) alla formazione della graduatoria di merito ordinando le offerte in ordine decrescente rispetto al punteggio complessivo ottenuto.
6. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione appaltante ovvero della stessa Commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 50 del 2016.
7. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene mediante la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
  - b) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
8. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "Documento di gara unico europeo" di cui all'articolo 85 del d.lgs. n. 50 del 2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
9. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016.
10. La graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice costituisce la c.d. proposta di aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte del responsabile del procedimento entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta medesima da parte della Commissione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
11. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Amministrazione provvede all'aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione mediante accertamento sul possesso dei requisiti dichiarati dall'offerente primo in graduatoria e dal secondo che segue nella stessa, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi e per gli effetti cui all'articolo 33, del d.lgs. n. 50 del 2016.
12. Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
13. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
14. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta, ovvero la documentazione ottenuta mediante il sistema AVCPass o dai medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa garanzia provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione e all'eventuale nuova aggiudicazione.
15. L'esito favorevole dei suddetti controlli sull'aggiudicatario è condizione per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto. In caso di esito non favorevole dei controlli eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'Amministrazione può aggiudicare ai concorrenti che seguono in graduatoria.
16. Dell'esito conclusivo della procedura di aggiudicazione verrà data informazione per iscritto ai concorrenti entro un termine non superiore a cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

17. I concorrenti non possono chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
18. Ai sensi dell'articolo 98, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, la Stazione appaltante entro trenta giorni dall'aggiudicazione invia l'avviso di aggiudicazione, in lingua italiana, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, del d.lgs. n. 50 del 2016, all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72 del d.lgs. n. 50 del 2016 e redige una relazione contenente le informazioni di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 50 del 2016.
19. Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione, fatti salvi i termini stabiliti dall'articolo 32, commi 8, 9, 10 e 11, del d.lgs. n. 50 del 2016, invita l'aggiudicatario a presentarsi per la stipula del contratto nel giorno e nel luogo indicato dall'Amministrazione, a versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto, a costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.
20. Ove il soggetto aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, ovvero, nel termine di 30 giorni dalla data indicata nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto sopra richiesto, la Stazione appaltante provvederà alla revoca dell'affidamento dell'incarico, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria, inoltre, determina l'acquisizione della garanzia fideiussoria provvisoria prestata in sede di offerta ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. n. 50 del 2016.
21. In tali casi, l'Amministrazione conseguentemente provvede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
22. La stipulazione del contratto, è comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
23. La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, può avvalersi della facoltà di procedere al controllo del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.
24. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla normativa vigente in materia.
25. Ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, il contratto non potrà essere comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, resa ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.
26. Si precisa inoltre che, nel caso in cui sia stato proposto ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'Amministrazione e per i successivi venti giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016.
27. Si precisa, infine, che:
  - saranno ammessi alle sole sedute pubbliche i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti. In caso di necessità le operazioni di gara da svolgersi in seduta pubblica possono essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi che sarà comunicata nella medesima seduta pubblica;
  - in caso di parità si procederà per sorteggio;
  - l'Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti accettabile, congrua e conveniente; ovvero di interrompere a proprio insindacabile

- giudizio la procedura di gara, di non aggiudicare affatto, senza che i soggetti concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere a titolo di risarcimento;
- la gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
  - il verbale di gara non costituisce contratto;
  - per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 e alle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione per quanto compatibili, nonché alle disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, d.lgs. n. 196 del 2003), recante "Codice in materia di protezione di dati personali" si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, dal responsabile del procedimento.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi della normativa vigente in materia.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al d.lgs. n. 196 del 2003.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (articoli 7-8-9-10) del d.lgs. n. 196 del 2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con sede in Roma, viale Trastevere 76/a, titolare del trattamento.
6. Tutta la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara non sarà restituita, ma conservata agli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

#### ART. 15 – ALTRE INFORMAZIONI E PRECISAZIONI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza per questo incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni. Peraltro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o interrompere i lavori della Commissione di gara, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, e riprenderli in altra seduta, senza pregiudizio della regolarità delle operazioni di gara.
2. In caso di fallimento dell'aggiudicatario definitivo e/o in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo classificato.

3. Nel caso di concorrenti stranieri la documentazione deve essere validamente prodotta in lingua italiana.
4. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016, e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
5. Tutte le controversie relative alla procedura di gara sono deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Per le controversie legate all'esecuzione del contratto è in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 e di cui alle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione per quanto compatibili, nonché alle disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Simona Montesarchio*

